



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ALLOCAZIONE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELLA PESCA VITTORIA-SCOGLITTI UO5

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana (di seguito anche "Dipartimento"), C.F. 80012000826 e P.I. 02711070827, con sede legale in Palermo, Via Degli Emiri N. 45, rappresentata dal Dirigente Generale, Dott. Dario Cartabellotta, nato a Palermo il 14.09.1969

E

il Comune di Vittoria, C.F. 82000830883 con sede in Via Bixio n. 34, Vittoria (Prov. RG), rappresentata dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, dott. Alessandro Basile, nato a Nuoro il 18.07.1980 e residente a Vittoria in via Livorno 11, C.F.: BSLLSN80L18F979Z,

Qui di seguito denominati congiuntamente anche "Parti"

§§§

PREMESSO che il Dipartimento, nell'ambito della sua attività di riorganizzazione volta a promuovere la diversificazione delle attività connesse alla pesca per contribuire alla riduzione della pressione sugli *stock* ittici e al miglioramento della redditività del settore, intende istituire un servizio a favore degli operatori della pesca e delle imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti l'attività della pesca;

CONSIDERATO che, il Dipartimento, per perseguire i propri obiettivi, ha ritenuto opportuno a seguito di sopralluoghi effettuati da funzionari e tecnici regionali, fissare, presso dei locali della Delegazione Municipale di Scoglitti, la sede dell'Ufficio Territoriale di Vittoria-Scoglitti – UO5;

VISTO l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990. N. 241 e s.m.i. , il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e stabilisce che per vitali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'Art. 11, commi 2,3 e 5 della medesima legge;

VISTO l'Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i. , il quale prevede, in applicazione dell'Art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, N. 449, la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti locali indicati nel medesimo T.U. di stipulare <<accordi di collaborazione>> con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di migliorare la qualità delle prestazioni;

DATO atto che un'Autorità Pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare un'attività di interesse comune, purché l'accordo fra le Amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione tra i due Enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata ai suoi concorrenti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Vittoria N. 363 del 24.08.2017, modificata con Delibera della Commissione Straordinaria n. del con la quale è stato approvato l'<<Accordo di Collaborazione>> istituzionale in forza del quale l'A.C. di Vittoria concorre al perseguimento delle superiori finalità, mettendo a disposizione n. 2 (due) stanze dell'immobile sito in Piazza Sorelle Arduino – Delegazione Municipale di Scoglitti, locali siti al primo piano, per un periodo di anni 5 (cinque) per l'allocazione dell'Ufficio Territoriale della Pesca UO5, la cui attività si rivolge verso gli operatori della pesca e le imprese del settore ittico del territorio di Vittoria e Scoglitti.

Pertanto, si conviene e stipula quanto segue in riferimento all'<<Accordo di collaborazione con il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Ufficio territoriale di Vittoria-Scoglitti UO5>> giusta Delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria n. del :

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse del presente <<Accordo di Collaborazione>> costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

ART. 2 - OGGETTO

E' stipulato tra il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e il Comune di Vittoria , nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, il presente <<Accordo di Collaborazione>> allo scopo di fornire allocazione all'Ufficio Territoriale della Pesca - UO5, la cui attività si rivolge verso gli operatori della pesca e le imprese del settore ittico del territorio di Vittoria e Scoglitti.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Vittoria, nel disporre la concessione in uso dei locali comunali in oggetto, si pone l'obiettivo di collaborare all'istituzione di un servizio a favore degli operatori della pesca e le imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti l'attività della pesca;

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE E DI APERTURA AL PUBBLICO

L'Ufficio Territoriale della Pesca di Vittoria-Scoglitti - UO5 osserverà orari di apertura al pubblico compresi nella stessa fascia oraria di quelli vigenti per gli Uffici Comunali, e precisamente:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì : Ore 9.00 – 13.00

Martedì – Giovedì: Ore 9.00 – 13.00

Ore 16.00 – 18.00

Sabato – Domenica: Chiuso

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Il presente <<Accordo di Collaborazione>> non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per lo svolgimento del servizio a favore degli operatori della pesca e delle imprese del settore ittico di Vittoria e Scoglitti, finalizzato allo snellimento del disbrigo pratiche attinenti l'attività della pesca.

Sono, invece, a carico del suddetto Dipartimento i seguenti adempimenti:

- a) Arredamento dei locali. Il Dipartimento dovrà provvedere all'allestimento dell'arredamento interno funzionale al servizio da erogare;
- b) Custodia e gestione improntate alla condotta diligente del “*buon padre di famiglia*” (Art. 1804 C.C.) finalizzato a garantire il corretto uso dei locali e ad impedire l'accesso al locale di persone non autorizzate;
- c) Nomina, prima della consegna del servizio, di un referente responsabile della concessione, reperibile tramite linea telefonica diretta;
- d) Mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
- e) Rispetto delle seguenti regole ai fini di una gestione ottimale della struttura:
 - Divieto di fumo;
 - Divieto di consumare alcolici e superalcolici;
 - Divieto di subaffitto dei locali per feste e/o eventi privati;
 - Divieto di svolgere attività lucrative.

Sono a carico del Comune di Vittoria i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria dei locali ad eccezione di quella imputabile ad un uso non consentito ed alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria dello stesso. A tal fine, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare un dipendente comunale incaricato di effettuare rilievi e relazioni tecniche in caso di interventi di riparazione e/o manutentivi richiesti dal soggetto comodatario dei locali;
- manutenzione ordinaria_ al fine di garantire la massima funzionalità e fruibilità del servizio *de quo*;
- pulizia ordinaria.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

L'<<Accordo di Collaborazione>> tra il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e il Comune di Vittoria per le finalità e secondo le modalità descritte ai superiori punti, riveste la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 7 - RECESSO O SCIoglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente <<Accordo di Collaborazione>>, ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e diventerà esecutivo decorsi 15 (quindici) giorni data di notifica.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già avviati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente disposto negli stessi.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente <<Accordo di Collaborazione>>.

ART. 9 – SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, N. 81, integrato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, N. 106, si stabilisce che le Parti si assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nei locali presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività previste all'interno del presente Accordo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle intese attuative di cui agli Artt. 2-3-4-5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.

ART. 12 – INCOMPATIBILITA'

Le Parti dichiarano, riguardo al personale coinvolto nelle attività oggetto del presente <<Accordo di Collaborazione>>, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e di impegnarsi affinché nelle rispettive regolamentazioni, anche rispetto alle situazioni di incompatibilità, ove queste ultime dovessero verificarsi, operino le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'attuazione del presente Accordo di collaborazione, la competenza esclusiva è del Foro di Ragusa.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

Il presente si compone di N. 6 (sei) pagine e di N. 14 (quattordici) articoli e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, N. 131. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per il Dipartimento della Pesca Mediterranea

Il Dirigente Generale
Dott. Dario Cartabellotta

Per il Comune di Vittoria

Il Dirigente
Dott. Alessandro Basile